



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI
RANDAGI RITROVATI E/O CATTURATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POMARANCE
PRESSO IL CANILE RIFUGIO E SANITARIO.**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L' appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, mantenimento, cura ed assistenza sanitaria dei cani randagi ritrovati e/o catturati sul territorio del Comune di Pomarance presso un canile rifugio e sanitario, ai sensi della Legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 e del Regolamento di attuazione DPGR 4 agosto 2011, n. 38/R del Decreto P.G.R. 1/10/2013 n. 53/R e s.m. e i., nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 2 - Normative

Le normative alle quali si farà riferimento sono:

- D.Lgs. 50/2016;
- D.P.R. 207/2010 e s. m.e i. (per le parti transitoriamente in vigore);
- L.R. n. 59/2009 e relativo Regolamento di Attuazione n. 38/R del 2011.
- Decreto P.G.R. 1/10/2013 n. 53/R.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente foglio patti e condizioni.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

La Ditta aggiudicataria è responsabile esclusiva dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni previste nel presente appalto (T.U. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 3 – Luogo di esecuzione

L' esecuzione del servizio di custodia e mantenimento dei cani vaganti catturati o rinvenuti sull' intero territorio del Comune di Pomarance dovrà essere espletato in idonea struttura aventi le caratteristiche di canile rifugio e sanitario accreditata/autorizzata ai sensi delle normative riportate all'art. 2.

Art. 4 - Durata del Servizio

L'affidamento del servizio in oggetto avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione o alla firma delle determinazioni con valore contrattuale ai sensi dell'art 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Si stabilisce altresì che il proseguimento, l'effettuazione continuativa dell'appalto di cui all'art. 1 nonché il rispetto e l'applicazione di tutte le clausole contenute nel presente foglio patti e condizioni, saranno sempre necessariamente subordinate all'effettivo e continuativo servizio di cura, mantenimento e custodia dei cani randagi che saranno consegnati alla ditta aggiudicataria dal Comune.

Art. 5 Importo dell' affidamento e criterio di aggiudicazione

L'importo dell'affidamento riferito alla durata di cui all'art. 4 è stimato in € 37.230,00 (trentasettemiladuecentotrenta/00) al netto dell'IVA nella misura di legge.

Il corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto è stimato tenendo conto dei costi sostenuti per i cani già detenuti da questa Amministrazione a fronte dei seguenti costi unitari:

- **Euro 3,40** (Euro tre virgola quaranta) per cane/giorno oltre Iva per le prestazioni di cui al successivo art. 21 comprese sia le spese generali che particolari.
- **Euro 90,00** (Euro novanta/00) oltre IVA per ogni cane effettivamente catturato sul territorio comunale (servizio eventuale da effettuare solo su richiesta dell'Amministrazione).
- **Euro 111,00** (Euro centoundici/00) per ogni smaltimento di spoglie relative ad animali deceduti.
- **Euro 18,00** (Euro diciotto/00) oltre IVA a cane per l'applicazione del microchip, con registrazione all'anagrafe canina e rilascio del relativo certificato di avvenuta iscrizione;
- **Euro 100,00** (Euro cento/00) oltre IVA per la sterilizzazione di cane maschio, che dovrà essere effettuata da medico veterinario entro 60 giorni dall'ingresso nella struttura e comunque prima della cessione in caso di adozione;
- **Euro 120,00** (Euro centoventi/00) oltre IVA per la sterilizzazione di cane femmina, che dovrà essere effettuata da medico veterinario entro 60 giorni dall'ingresso nella struttura e comunque prima della cessione in caso di adozione.

Le quote suddette del presente appalto compensato a misura, saranno assoggettate al ribasso d'asta percentuale acquisito in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria.

La scelta del contraente verrà effettuata assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull'elenco prezzi a base di gara, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell'appalto e secondo quanto previsto dall'Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D.lgs 50/2016 comma 4, lett c) "per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

Il corrispettivo del servizio, determinato dall'offerta della ditta aggiudicataria, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo del mantenimento del servizio.

L'appaltatore non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, ne aggiungersi nessun altro onere.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'impresa indicati nel presente foglio patti e condizioni di intendono compresi nelle voci dell'Elenco prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d'asta offerta dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

A tale scopo, nel formulare la propria offerta, il concorrente dovrà dichiarare:

- a. di aver preso visione del presente Foglio patti e condizioni e della lettera di accompagnamento e di accettarli specificamente in ogni parte e senza eccezioni;
- b. di avere valutato tutte le circostanze e condizioni, ivi incluse l'invariabilità del corrispettivo per tutta la durata del contratto.

Durante il periodo dell'affidamento non è ammessa la revisione dei prezzi che rimarranno fissi e invariabili.

Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese, sia generali che particolari, nessuna esclusa, che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del servizio.

Art. 6 – Finanziamento del contratto

La prestazione in oggetto è finanziata interamente con fondi propri dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Liquidazione dei corrispettivi

La stazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il Comune pagherà all'appaltatore, mensilmente e posticipatamente, il corrispettivo degli stati di avanzamento del servizio come risultante dalla relativa contabilità e sulla base al numero delle presenze giornaliere dei cani ospitati nella struttura e al numero delle catture effettuate come altresì dettagliate nella distinta riepilogativa a corredo della fattura.

I pagamenti saranno corrisposti dietro presentazione da parte della Ditta affidataria di regolare fattura elettronica emessa secondo le modalità di legge, intestata al Comune di contenente i riferimenti contabili richiesti, previa verifica dello svolgimento delle attività previste, mediante apposizione di visto dal responsabile del procedimento.

Alle fatture dovranno essere allegati:

- estratto in copia conforme del registro di carico/scarico dei cani appartenenti al Comune di Pomarance;
- certificato di esistenza in vita dei cani redatto da Veterinario della competente ASL o da Veterinario libero professionista.

La liquidazione avverrà a cura del Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura previo visto di avvenuta esecuzione del servizio.

L'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della regolarità contributiva e assicurativa dell'Aggiudicatario.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva si procederà ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 8 - Subappalto

L'affidamento in subappalto non è consentito.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 9 – Cauzione e forme di garanzie previste

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, al soggetto aggiudicatario è richiesta una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

E' obbligo dell'Appaltatore stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.V.) con esclusivo riferimento al servizio delle attività in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al punto precedente, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza della polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, in tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Appalto.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore

Il servizio viene concesso dal Comune di Pomarance ed accettato dalla Ditta Aggiudicataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente foglio patti e condizioni.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sia a livello nazionale che regionale, ed in particolare quelle riguardanti l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo in favore del personale dipendente.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo a riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Qualora si verificassero eventi, tali da costringere la ditta aggiudicataria ad interrompere il servizio in oggetto, lo stesso è obbligato ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Tecnico del Comune di Pomarance, provvedendo nel contempo a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Sono inclusi nel corrispettivo gli oneri per le trasferte, i viaggi e quant'altro necessario per espletare gli interventi, compreso il trasporto degli animali catturati sul territorio comunale, che sarà da intendersi ad esclusivo carico dell'appaltatore e quindi compreso nei prezzi di cui all'art. 5.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, entro 24 ore dalla sua conoscenza, l'impedimento al regolare svolgimento del servizio anche se non imputabile alla stessa "ditta aggiudicataria", pena l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, l'aggiudicatario è obbligato ad accendere un conto corrente dedicato e/o l'adattamento di un conto già esistente, relativamente all'appalto oggetto dell'affidamento sul quale verranno effettuati tutti i movimenti economici relativi alla prestazione affidata.

Di quanto sopra l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione/ adattamento del conto dedicato.

Oltre agli estremi del conto corrente dedicato, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare negli stessi termini "le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi" e ovviamente ogni eventuale modifica. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 136/2010 dispone sulla sanzione a carico di chi ometta l'adempimento appena descritto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/08, in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti;
- dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs 81/08.

Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri dell'appaltatore e con proprie attrezzature già utilizzate per l'esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Art. 12 – Oneri a carico

Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc., nonché l’IVA e altre imposte e tasse, inerenti il contratto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Validità dell’offerta. Effetto obbligatorio del contratto

L’affidamento oggetto del presente appalto non si intende obbligatorio e quindi efficace per l’Amministrazione Comunale sino a che non siano intervenuti l’esecutività degli atti amministrativi e siano espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L’offerta vincola, invece, immediatamente l’impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Controlli, inadempimenti, penali, risarcimento danni

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buon stato di mantenimento degli animali ricoverati nonché per verificare il rispetto delle prescrizioni richiamate al presente Foglio Patti e Condizioni e quindi la Ditta aggiudicataria dovrà consentire l’accesso ai box per i controlli sugli animali e sulle condizioni di agibilità dei locali. Eventuali dinieghi saranno causa di risoluzione contrattuale.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni o nel Contratto di appalto, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l’Amministrazione si riserva di applicare per gli inadempimenti sotto indicati le corrispondenti penali:

- a) utilizzo di mezzi non idonei per il trasporto di animali catturati € 300,00 (per ciascuna infrazione);
- b) mancato intervento di cattura ordinario o di urgenza € 300,00 (per ciascun intervento mancato);
- c) mancata effettuazione della sgambatura dei cani con le periodicità stabilite (€ 300,00 per ciascuna infrazione);
- d) diniego dell’accesso alla struttura, al pubblico, nell’orario di apertura comunicato, ai volontari delle Associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus ed enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, o degli adottanti nell’orario concordato con l’Amministrazione € 300,00 (per ciascuna infrazione);
- e) smaltimento delle carcasse in modo difforme da quello consentito € 500,00 (per ciascuna infrazione);
- f) mancata effettuazione delle prestazioni veterinarie previste € 500,00 (per ciascuna infrazione).

La ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune di Pomarance del corretto andamento del servizio.

Le reiterate negligenze, le improvvise interruzioni del servizio ovvero la singola inadempienza riconducibile a colpa grave della ditta appaltatrice comporteranno la risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta aggiudicatrice, la penale applicata allo stesso sarà pari ad euro 500,00 (Euro Cinquecento/00).

L'aggiudicatario è tenuto ad informare anche tramite mail o fax l'ufficio competente del Comune di eventuali decessi dei cani entro una settimana dalla morte e ad inviare appena possibile la documentazione inerente. Il ritardo della comunicazione verrà sanzionato con una penale di € 50,00.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, sarà dato corso alla procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore con conseguente applicazione delle ulteriori sanzioni a suo carico.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente; in alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi previsti al precedente punto, l'Amministrazione committente può risolvere unilateralmente il contratto di appalto nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal termine fissato;
- allorché l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente foglio patti e condizioni e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- allorché l'appaltatore ceda il contratto;
- allorché l'appaltatore fallisca o divenga insolvente, in stato di moratoria, o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro, di pignoramento o sia in fase di stipulazione di un concordato preventivo con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché l'appaltatore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'Art. 1676 c.c.;

- il mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
- appropriazione, vendita e/o manomissione di materiali di proprietà comunale e privata;
- esito interdittivo dell'informativa antimafia;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessione dell'azienda.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio; in tal caso all'Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Inoltre tutte le spese sostenute dal Comune per effetto dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l'espletamento di una nuova gara, saranno addebitate alla ditta, con l'incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a coprire le spese, con la trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa.

L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla ditta stessa.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Il provvedimento risolutivo da parte del Comune di Pomarance sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il "Comune" si riserva, comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente affidamento, con preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata alla Ditta Aggiudicataria, che nulla potrà pretendere, neanche a titolo di risarcimento danni o di perdita di "chances", per il recesso anticipato.

La Ditta Aggiudicataria, per quanto sopra detto, con la firma del presente atto, accetta senza nulla a pretendere in cambio, la facoltà incondizionata attribuita al "Comune" di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373, comma 2, del codice civile.

Art. 16 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 17 - Tutela della privacy e riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati dal Comune per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. stesso. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e dati forniti dal Comune.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio patti e condizioni, si richiamano il D.Lgs 50/2016 s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. (per le parti transitoriamente in vigore), la Legge Regione Tosc. N. 38/2007 e s.m.i., le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.

L'espletamento del servizio deve essere effettuato nel pieno rispetto della L.R. T. n. 59 del 20 ottobre 2009 e Regolamento di Attuazione N. 38/R del 04/08/2011, il D.P.G.R. n. 53/R del 01/10/2013.

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o regolamenti attinenti al contratto di appalto disciplinato dal presente Foglio Patti e Condizioni, la ditta affidataria del servizio sarà tenuta ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, la stessa potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dalla Amministrazione Comunale, previa valutazione di congruità.

Art. 19 - Controversie – Foro competente

Foro competente per le controversie tra il Comune e la Ditta Aggiudicatrice è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente gli altri Fori alternativi.

Art. 20 - Disciplina contrattuale

La stipulazione della scrittura privata con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte dell'Amministrazione appaltante nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione della scrittura privata sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa.

L'appaltatore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula della scrittura privata si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva.

È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).

Il presente foglio patti e condizioni ed eventuali allegati fanno parte integrante e sostanziale della scrittura privata.

Art. 21 - Responsabilità del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Committente, è l'interfaccia unica dell'Appaltatore, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile Unico del Procedimento le seguenti attività:

- controllo del rispetto del contratto;
- verifica dell'esecuzione del Servizio;
- segnalazione all'Appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- applicazione delle penali;
- verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio;
- accettazione di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio.

Ai fini della presente gara il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Arch. Roberta Costagli, Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance (Telefono n. 058862351 – e.mail r.costagli@comune.pomarance.pi.it

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 22 – Oggetto del servizio

Oggetto del presente foglio patti e condizioni è il servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Pomarance, ai sensi della L.R.T. n. 59 del 20 ottobre 2009 "Norme per la tutela degli animali", del Regolamento di Attuazione N. 38/R del 04/08/2011 e del D.P.G.R. n. 53/R del 01/10/2013.

Al soggetto contraente sarà affidato il servizio e le prestazioni di seguito precisate, riferite ai cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale, oltre ai cani già in carico al Comune e ricoverati presso struttura privata (circa n. 10), che dovranno avvenire nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di randagismo ispirandosi costantemente ai principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

Il trasporto degli animali attualmente detenuti presso il canile sito in Montespertoli (Fi) Via dei mandorli n. 70, sarà da intendersi ad esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

Le prestazioni oggetto del servizio a cui la ditta aggiudicataria sarà tenuta consistono in:

- a) cattura;
- b) cura, custodia e mantenimento;
- c) adozione;
- d) assistenza veterinaria.

A) CATTURA

Il servizio di cattura dei cani e relativo trasporto presso la struttura convenzionata deve avvenire sulla base di segnalazioni dei competenti uffici comunali, a mezzo fax, o e-mail, o in caso di urgenza, via telefono, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Dovrà essere fornito un numero di telefono sempre reperibile per le catture in via d'urgenza da effettuarsi su necessità anche il sabato, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Si dovrà procedere alla comunicazione di avvenuta cattura a mezzo fax o e-mail al comune e conseguentemente o alla microcippatura dei cani o all'individuazione del proprietario del cane attraverso l'anagrafe canina della A.U.S.L. 5 - Servizio Veterinario, nel caso in cui l'animale catturato e/o rinvenuto sia già dotato di microchip o tatuaggio di riconoscimento.

La ditta aggiudicataria non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione del Comune.

B) CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO

I cani catturati devono essere custoditi in apposite strutture accreditate ai sensi della L.R.T. 59/2009, del regolamento di attuazione n. 38/R del 04/08/2011 e del D.P.G.R. n. 53/R del 01/10/2013 come **canili rifugio** e precisamente:

- **i box** presenti nelle suddette strutture dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui almeno mq. 2 coperti, con un lato di almeno 2 m.
- c) Almeno il 5% dei box deve avere un doppio accesso per escludere, se necessario, il contatto con l'operatore o comunque una struttura atta a garantire la sicurezza.
- d) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20.

- **i recinti esterni di sgambatura** dovranno avere la seguenti caratteristiche:

e) La superficie deve essere di almeno 30 mq ogni 10 box, con un lato minimo di almeno m. 4, raccordati con l'ambiente interno in modo protetto.

f) I recinti devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua.

g) L'altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.

h) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni del cane custodito.

- **l'ambulatorio:**

i) L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria del canile sanitario.

j) La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente per gli interventi di pronto soccorso.

Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:
magazzino; cucina; servizi igienici.

Inoltre la struttura dovrà essere dotata di una zona avente le funzioni di canile sanitario consistente in una serie di box da riservare a cani morsicatori da sottoporre ad osservazione veterinaria, nonché di una zona contumaciale con box per almeno 10 cani affetti da malattie trasmissibili ed ulteriori box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli.

Relativamente al **canile sanitario** i requisiti strutturali e le dotazioni strumentali dovranno essere quelli stabiliti dalla L.R.T. n. 59/2009, dal regolamento di attuazione n. 38/R del 04/08/2011 e dal D.P.G.R. n. 53/R del 01/10/2013 e s.m. e i.

La custodia dovrà avvenire in box sottoposti a lavaggio e disinfestazione giornaliera, con eliminazione dei liquami solidi e liquidi, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassitari una volta ogni 30 giorni, ovvero secondo le prescrizioni del competente servizio veterinario dell'Azienda Usl;

- il canile deve essere sottoposto a periodiche operazioni di disinfestazione contro gli insetti alati e/o nocivi e di derattizzazioni, concordate con il competente servizio veterinario dell'Azienda Usl il cui calendario deve essere comunicato all'Amministrazione comunale;

- deve essere concordato con l'Amministrazione comunale un calendario della sgambatura per l'esercizio motorio dei cani, in modo da poter predisporre idonei strumenti di controllo;

- ogni box contenenti cani di proprietà del Comune di Pomarance, dovrà essere dotato di apposita scheda completa di fotografia e caratteristiche salienti degli animali, concordata con l'Amministrazione, al fine di agevolare i controlli da parte dell'amministrazione stessa e per la scelta da parte dei visitatori dei cani da adottare;

- al cane deve essere somministrato un pasto giornaliero a base di carboidrati, proteine e fibre ovvero di mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;

- ogni cane deve avere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;

- i cani per essere facilmente individuabili, devono essere dotati, a cura dell' affidatario, di microchip identificativo intestato al comune territorialmente competente;

- i cani devono essere tenuti puliti, sottoposti periodicamente a lavaggio e disinfestazione contro i parassiti, effettuando profilassi con prodotti idonei e con regolarità tale da mantenere il cane continuamente protetto contro pulci, zecche e flebotoni.

C) ADOZIONE

Il servizio deve prevedere:

- l'accesso e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione dei cani, al fine di favorire l'adozione e le attività di sgambatura;
- garantire attività che aumentano l'adottabilità dei cani e l'apertura al pubblico delle strutture per minimo tre giorni alla settimana, per almeno 4 ore al giorno consecutive, secondo il calendario concordato con l'Amministrazione Comunale;
- rendersi disponibile a promuovere con l'Amministrazione comunale le iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani randagi, anche con la predisposizione di stand nell'ambito di manifestazioni pubbliche, ed il progetto "Adotta un cane" approvato dall'Amministrazione Comunale per favore l'adozione dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 18/06/07;
- collaborare con l'Amministrazione alla predisposizione di pagine web appositamente dedicate alle adozioni e all'aggiornamento del sito internet comunale, fornendo foto e caratteristiche salienti di tutti i cani presenti nella struttura e/o collaborando con i dipendenti comunali per l'effettuazione di queste schede;
- collaborare ad incentivare le adozioni a distanza, favorendo le connesse possibilità per gli adottanti di condurre i cani anche fuori dalla struttura per la sgambatura.

D) ASSISTENZA VETERINARIA

La struttura deve essere dotata del servizio di assistenza sanitaria, mediante convenzione, o del servizio del personale medico veterinario dell'Azienda USL o con medico veterinario libero professionista;

(assicurare la presenza di un veterinario libero professionista come responsabile sanitario) e deve garantire:

- la predisposizione ed aggiornamento di una scheda anagrafica e sanitaria per tutti i cani presenti nel canile;
- la tenuta dei registri di carico / scarico degli animali;
- la visita di tutti i cani in entrata;
- i test della filariosi e leishmaniosi su tutti i nuovi ingressi;
- la profilassi della filaria e la terapia per i cani risultanti positivi;
- la profilassi della leishmaniosi e la terapia per i cani risultanti positivi;
- la somministrazione dei farmaci necessari per le terapie di cui sopra;
- la cura dei soggetti malati, le profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi);
- le prestazioni chirurgiche sui cani feriti o comunque che necessitino di interventi;
- visite periodiche a tutti i cani presenti nel canile;
- la sterilizzazione dei cani ospiti entro 60 giorni dall'ingresso nella struttura o comunque prima della cessione.

Si considerano inclusi nel servizio affidato:

- **I medicinali per la terapia della leishmania su cani positivi.**

La ditta aggiudicataria è comunque tenuta ad incentivare e provvedere all'affidamento in adozione dei cani randagi, le cui richieste dovranno comunque essere preventivamente esaminate ed approvate ad insindacabile giudizio del Comune.

La ditta si impegna comunque a:

- 1) provvedere, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.96 G.U. n. 300 del 23.12.1996 e s.m.i., alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo o a distanza), a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani presenti nella struttura ad esclusione degli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario;
- 2) redigere, per ogni adozione, l'apposita scheda prevista dal sopra citato Decreto, che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle fotocopie del documento di identità dell'affidatario. La scheda dovrà essere firmata, oltre che dall'adottante, anche dall'addetto del Comune.
- 3) custodire presso la struttura convenzionata e previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia della proprietà fino alla capienza massima della struttura.
Gli animali "oggetto di rinuncia" saranno mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario.
Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip e pertanto di cui sarà rintracciato il proprietario, lo stesso una volta individuato, dovrà provvedere al ritiro del cane ed al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura, trasporto e quelle relative ai giorni di permanenza presso il canile con tariffa di soggiorno pari ad Euro 8,00 (otto/00) giornalieri.
In caso di rifiuto al ritiro e al pagamento da parte del proprietario, il gestore dovrà immediatamente informare il competente nucleo del corpo di Polizia Municipale per i conseguenti provvedimenti di legge.
- 4) prendere in carico il cane. Detta operazione sarà comprovata dalla compilazione di apposita scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno di ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile.
- 5) mantenere in isolamento l'animale per il tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari;
- 6) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotandovi terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l'animale; tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della Azienda USL competente;
- 7) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni;
- 8) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, tolettatura, assenza di stress da competizione, ecc.);
- 9) provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
- 10) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne;
- 11) garantire la pulizia e la disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne ed esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc...);
- 12) provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva;
- 13) assicurare l'approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella struttura;
- 14) garantire almeno due ore al giorno di sgambatura agli animali;
- 15) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda USL e/o convenzionato durante le visite e/o le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura;
- 16) comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni della ragione sociale della Ditta e del tipo di attività svolta;
- 17) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a dare relativa segnalazione per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria della AUSL territorialmente competente ed agli uffici comunali preposti, anche a mezzo fax. Si specifica che le spese

per le operazioni di seppellimento/ incenerimento sono a totale carico della ditta aggiudicataria;

18) comunicare in caso di sopravvenute evenienze, la non rispondenza della struttura alle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni ed alle normative vigenti, alla stazione appaltante entro 10 giorni dal manifestarsi delle non conformità, a seguito della quale la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore un termine non inferiore ai 15 giorni per adeguare le strutture.

Tutta la documentazione richiamata ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al responsabile del Servizio, con cadenza mensile. Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel rispetto delle presenti condizioni contrattuali, sono di proprietà della Amministrazione Comunale.

Tutta la documentazione inerente la gestione della struttura deve altresì essere conservata presso la stessa con la facoltà di controllo da parte dell' Amministrazione Comunale e dei preposti organi di vigilanza.

Il servizio di cui al presente Foglio Patti e Condizioni dovrà essere effettuato con personale idoneo e regolarmente abilitato a norma di legge.

PRESTAZIONI ESCLUSE:

Sono considerate escluse dal servizio affidato le seguenti attività:

- prestazioni chirurgiche (diverse da quelle di sterilizzazione) per le quali dovrà essere presentato apposito preventivo di spesa al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

La ditta affidataria è comunque tenuta ad effettuare tempestivamente le terapie escluse.

E' consentita la chiusura al pubblico nelle festività riconosciute anche se settimanali.

Il registro di presa in carico del cane deve contenere apposita scheda segnaletica nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale, dalla quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data d'ingresso - con foto del cane - la data ed il tipo delle eventuali vaccinazioni, l'eventuale data d'uscita e l'eventuale data di decesso.

La ditta aggiudicataria si impegna a ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili. La cessione dei cani avviene secondo le istruzioni fornite direttamente dal Comune di Pomarance.

Deve essere sempre garantito il libero accesso alla struttura, anche al di fuori dell'orario comunicato, al personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di zona nonché al personale preposto del Comune, per consentire le verifiche di rispettiva competenza.

Eventuali interventi (e relative spese) non compresi nelle su indicate voci dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Comunale competente.

La Ditta aggiudicataria acconsente che, negli orari di apertura del canile possano accedere al canile stesso i volontari delle associazioni individuate dal Comune di Pomarance che saranno autorizzati a visionare lo stato di mantenimento dei cani con l'intento di incoraggiarne la socializzazione, di garantirne l'attività motoria e favorirne l'adozione. I volontari delle Associazioni di cui sopra, nell'espletamento del loro servizio, si dovranno attenere al regolamento interno della struttura.

Art. 23 - Criteri di aggiudicazione

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

Art. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA'/C.R.E.

Entro 60/45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione.

Pomaranca, 17/01/2017

Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
F.to Dott. Arch. Roberta Costagli